

Punteggio totalizzato nelle scuole non paritarie

(Consiglio di Stato 1104/2002)

I servizi di insegnamento prestati nelle scuole private, non paritarie, non possono essere equiparati a quelli effettuati nelle scuole pubbliche. E' quanto ha disposto il Consiglio di Stato con una sentenza che porta la data del 25 febbraio 2002.

Le pronunce intervengono a fare chiarezza sulla questione delle differenze di valutazione tra servizi nelle scuole pubbliche e nelle scuole private. Questione, peraltro, superata dal decreto-legge 255/2001 che ha sancito l'equiparazione dei punteggi, ma solo per i servizi prestati nelle scuole private che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità. Si tratta di una cosiddetta interpretazione autentica, che esclude, una volta per tutte, la possibilità di rivendicare l'equiparazione anche per i servizi prestati nelle scuole private comuni.

Termina con un nulla di fatto, dunque, la vertenza dei docenti delle scuole private. Una diatriba, peraltro, che, l'anno scorso aveva indotto il Tribunale regionale del Lazio ad annullare i decreti istitutivi della nuova disciplina sulle assunzioni dei precari. (12 marzo 2002)

Consiglio di Stato. N. 1104/2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:

1) n.5242/2001 proposto (...);

contro

- (...);

- (...), non costituitisi;

e nei confronti

del Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

Interveniete ad Adiuvandum

- (...);

- (...) non costituitisi;

Interveniente ad opponendum

(...);

2) n.5940/2001 proposto da (...);

contro

- (...);

- (...) non costituitisi;

e nei confronti

del Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

Interveniente ad adiuvandum

(...);

3) n.6030/2001 proposto da Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

- (...).. non costituitisi;

Interveniente ad adiuvandum

-omissis....;

Interveniente ad opponendum

(...)..;

4) n.6222/2001 proposto da (...);

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, non costituitosi;

5) n.6653/2001 proposto da (...)..;

contro

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

- C.D. e M. D., non costituitisi;

per l'annullamento

della [sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III – n.2796 del 2001 \[1\]](#);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti gli atti di intervento ad adiuvandum ed ad opponendum proposti dai docenti sopra specificati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2001 relatore il Consigliere Francesco Caringella. Uditi, l'Avv.

Palmieri, l'Avv. dello Stato Zerman, l'Avv. Mescia, l'Avv. Carrozzo, l'Avv. Salerni e l'Avv. Ciccotti per delega dell'Avv. Tinaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Giudice di primo grado ha accolto in via parziale il ricorso proposto da P. P. e altri docenti di scuole non statali avverso i decreti 27.3.2000 e 18.5.2000 n.146, con i quali il Ministero della Pubblica istruzione ha stabilito le procedure ed i criteri per la prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativi ai sensi [dell'art.2, della legge 23 maggio 1999, n.124 \[2\]](#).

Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti dirette a stigmatizzare la prevista articolazione della graduatoria in quattro scaglioni, articolazione reputata in contrasto con la volontà legislativa di dare la stura ed una graduatoria permanente unitaria, da articolare in base a parametri meritocratici.

Non hanno invece trovato accoglimento i motivi di impugnativa rivolti contro l'attribuzione di un punteggio dimezzato per il servizio reso presso scuole private rispetto a quello prestato nelle scuole statali.

Con i ricorsi in epigrafe specificati i docenti ed il Ministero contestano le argomentazioni poste a sostegno del decum.

Sono intervenuti i docenti specificati in epigrafe sostenendo, a seconda dei casi, posizione adesiva o contraria a quella sostenuta dagli appellanti.

All'udienza del 16 novembre 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

I ricorsi vanno riuniti in quanto relativi alla medesima sentenza.

I ricorsi n.5242/2001, n.5940/2001, n.6222/2001 e n.6653/2001 vanno dichiarati improcedibili, stante la declaratoria formalizzata in udienza del difetto di interesse all'ulteriore coltivazione dell'appello a seguito dello [jus superveniens \[3\]](#).

2. Venendo all'esame del ricorso del Ministero, osserva preliminarmente il Collegio che il sopravvenuto [decreto legge 3 luglio 2001, n.255 \[4\]](#), [convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.153 \[5\]](#), ha dettato disposizioni di rilievo ai fini della controversia in parola.

2.1. Segnatamente l'art.1 della normativa d'urgenza ha previsto che le disposizioni di cui all'art.2 della legge n.124/1999, in tema di prima integrazione delle graduatorie permanenti, vanno interpretate nel senso che in coda alle graduatorie e nell'ordine seguente hanno titolo all'inserimento:

primo scaglione: personale in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente per i concorso per soli titoli alla data dell'entrata in vigore della legge n.124/1999;

secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami ai soli fini abilitativi e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La norma interpretativa, fatta salva la priorità accordata ai soggetti già inseriti nella graduatoria permanente, ha in definitiva ribadito la porziorità accordata dalle norme ministeriali impugnate in prime cure ai docenti che alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999 avessero maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per i soppressi concorsi per titoli (abilitazione 360 giorni di servizio nel triennio precedente), mentre ha accorpato in un'unica seconda fascia i docenti prima suddivisi nel terzo e nel quarto scaglione.

2.2. Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla [legge 10 marzo 2000, n.62 \[6\]](#) a quelli prestati nelle scuole statali.

3. Osserva il Collegio che la citata norma di interpretazione autentica, se da un lato supera, in conformità alle censure svolte dai ricorrenti di prime cure, la contestata distinzione tra terza e quarta fascia (ora accorpate in un'unica seconda fascia), dall'altro ribadisce la priorità accordata ai docenti in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge n.124/1999, docenti prima previsti nella seconda fascia ed ora inseriti nel primo scaglione. Viene così confermata, sulla base di una disciplina dichiaratamente retroattiva, l'originaria disciplina dei decreti ministeriali impugnati (e delle nomine conseguentemente disposte) nella parte in cui si accordava una posizione poziore nella graduatoria unica al personale docente che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.

Il legislatore, nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente, ha in questo modo inteso perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.

In definitiva la normativa sopravvenuta detta, in via retroattiva, una disciplina integrale delle procedure e dei criteri volti a regolare la prima integrazione della graduatoria permanente. Risulta pertanto in parte superato, in senso favorevole alle prospettazioni dei ricorrenti originari, ed in parte confermato ex tunc l'assetto stabilito dalle regole impugnate in primo grado in merito alla formazione delle graduatorie di che trattasi.

Sulla base della nuova disciplina sono state integralmente riformulate le graduatorie in esame.

Ne deriva il venir meno dell'interesse fatto valere in prime cure ai fini della contestazione di statuizioni regolamentari, che allo stato risultano, in base a quanto detto, in parte modificate ed in parte confermate con efficacia retroattiva da una disciplina sopravvenuta che costituisce l'unica fonte sulla base della quale sono regolate e risultano aggiornate le graduatorie in parola.

Il Collegio, preso anche atto dell'inserimento dei ricorrenti originari nelle graduatorie riformate, deve, pertanto, dichiarare il venir meno dell'interesse posto a sostegno del ricorso di primo grado, dichiarandone l'improcedibilità, ed annullare in parte qua la sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara l'improcedibilità dei ricorsi n.5242/2001, n.5940/2001, n.6222/2001 e n.6653/2001. Quanto al ricorso n.6030/2001 dichiara l'improcedibilità del ricorso di primo grado e annulla, nei sensi in motivazione specificati, la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Pietro FALCONE Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

Francesco CARINGELLA Consigliere Est.

Roberto GAROFOLI Consigliere

Presidente

Consigliere Segretario

NOTE

- [1] *E' la sentenza che ha disposto l'annullamento dei decreti istitutivi delle graduatorie permanenti, nella parte in cui prevedevano la costituzione di 4 fasce.*
- [2] *E' la norma che fissa la disciplina transitoria volta all'assorbimento dei precari storici, prima di procedere alle assunzioni con le nuove regole.*
- [3] *In pratica, i ricorsi non vengono presi in considerazione perché chiedono che vengano attuati provvedimenti che sono stati già presi grazie all'intervenienza di nuove norme.*
- [4] *E' il decreto-legge, con il quale è stato disposto l'accorpamento delle terza e quarta fascia delle graduatorie permanenti.*
- [5] *Il decreto-legge è, per sua natura, un atto normativo d'urgenza, che viene meno dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per far sì che continui a dispiegare effetti, è necessario che il parlamento intervenga con una vera e propria legge, che viene denominata "legge di conversione".*
- [6] *E' la legge che ha istituito la parità scolastica.*